

DECISIONE (UE) 2018/393 DELLA COMMISSIONE**del 12 marzo 2018****che approva, a nome dell'Unione europea, la modifica del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2013/785/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'Unione europea e il Regno del Marocco ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco ⁽²⁾, di seguito denominato «l'accordo», approvato dal regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio ⁽³⁾, istituisce una commissione mista incaricata di sorvegliare l'applicazione dell'accordo stesso, e in particolare di controllarne l'esecuzione, l'interpretazione e la corretta applicazione, nonché di riconsiderare, se del caso, il livello delle possibilità di pesca.
- (2) L'articolo 5 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e il Regno del Marocco ⁽⁴⁾, di seguito denominato «il protocollo», approvato dalla decisione 2013/785/UE, autorizza la commissione mista a rivedere di comune accordo le possibilità di pesca a condizione che tale revisione abbia come finalità la sostenibilità delle risorse alieutiche marocchine.
- (3) Nella riunione della commissione mista tenutasi a Bruxelles dal 25 al 27 ottobre 2017 la parte marocchina ha annunciato l'intenzione di operare una riduzione del contingente assegnato nel 2018 per i pescherecci da traino pelagici industriali (*cf. la scheda tecnica di pesca n. 6*), al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock interessati. Considerato l'impatto previsto di tale misura sulla flotta interessata, la parte europea ha proposto di modificare anche alcune modalità di attuazione del protocollo relative alla pesca pelagica industriale, al fine di ottimizzare l'uso delle possibilità di pesca in tale categoria.
- (4) La Commissione ha trasmesso al Consiglio, subito dopo la suddetta riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione da esprimere a nome dell'Unione sulle modifiche proposte.
- (5) La posizione da esprimere a nome dell'Unione è stata approvata dal Consiglio a norma del punto 3 dell'allegato della decisione 2013/785/UE.
- (6) I risultati della riunione della commissione mista tenutasi a Bruxelles dal 25 al 27 ottobre 2017 per quanto riguarda la modifica del contingente, del massimale mensile di cattura e della composizione delle catture per gruppo di specie della categoria 6 sono stati confermati mediante scambio di lettere tra il ministero dell'agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle acque e foreste del Marocco e la Commissione europea.
- (7) È opportuno che tali modifiche siano approvate a nome dell'Unione europea,

⁽¹⁾ GUL 349 del 21.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 141 del 29.5.2006, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 764/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco (GUL 141 del 29.5.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GUL 328 del 7.12.2013, pag. 2.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche della scheda tecnica di pesca n. 6 del protocollo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e il Regno del Marocco, adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 10 dell'accordo mediante lo scambio di lettere che figura nell'allegato della presente decisione, sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

A. Estratto della lettera (Ares) 5493915, del 10 novembre 2017, della direzione generale degli Affari marittimi e della pesca della Commissione europea

Signora segretaria generale,

Con riferimento alla mia lettera del 3 novembre relativa al seguito delle conclusioni raggiunte nella recente riunione della commissione mista (rif. Ares 5362568 del 3.11.2017), mi prego di confermarLe che, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato una riduzione del 15 % del contingente assegnato nel 2018 ai pescherecci della categoria 6, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock interessati.

[...]

La prego inoltre, come indicato nella lettera summenzionata, di approvare a stretto giro di posta le modifiche delle seguenti condizioni tecniche nella categoria 6, intese a ottimizzare l'uso delle possibilità di pesca in tale categoria:

- modifica della composizione delle catture realizzata aumentando il tasso di cattura del gruppo di specie sardine-sardinelle al 40 % del contingente assegnato; tale aumento è compensato da una corrispondente riduzione del tasso di catture del gruppo di specie suri/sgombri/acciughe, mentre la percentuale di catture accessorie resta invariata;
- aumento del limite mensile di catture, che è portato a 12 000 tonnellate per il periodo dal 1° aprile al 14 luglio 2018, fermo restando che la parte europea insiste affinché tale limite mensile sia applicato dal 1° gennaio al 14 luglio 2018.

Voglia gradire, signora segretaria generale, i sensi della mia più alta considerazione.

B. Estratto della lettera n. 8885, del 27 novembre 2017, del ministero dell'agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle acque e foreste del Regno del Marocco

Signor Capo unità,

Tengo innanzi tutto a ringraziarLa per gli sforzi profusi dalla Sua unità per ottenere l'accordo del Consiglio dell'Unione europea sulla riduzione del 15 % del contingente assegnato nel 2018 ai pescherecci della categoria 6.

[...]

Con riguardo agli altri punti citati nella Sua lettera, vorrei richiamare la Sua attenzione sui punti seguenti citati nella mia lettera del 10 novembre 2017:

1. Confermiamo la possibilità di rivedere la composizione delle catture della categoria 6 in base ai tassi seguenti: 40 % di sardine/sardinelle, 58 % di suri/sgombri/acciughe e 2 % di catture accessorie.
2. La parte marocchina non ha obiezioni a che il limite mensile sia fissato a 12 000 tonnellate, ma unicamente a partire dal mese di marzo 2018 incluso. Per i mesi di gennaio e febbraio 2018, che corrispondono al termine del periodo di deposizione delle uova della sardina, il limite sarà mantenuto a 10 000 tonnellate.

Voglia gradire, Signor Capo unità, i sensi della mia più alta considerazione.
